

CONTROLLO

Al via con gradualità le nuove regole della revisione legale

di **Fabio Landuzzi**

Il **D.Lgs. 135/2016** è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2016 ed è **in vigore dal 5 agosto 2016**. Si tratta del provvedimento legislativo con cui viene recepita nell'ordinamento italiano la **Direttiva 2014/56/UE** la quale, a sua volta, aveva modificato la precedente [Direttiva 2006/43/UE](#) la cui attuazione, come si ricorderà, era avvenuta mediante il [D.Lgs. 39/2010](#) comunemente definito come il Testo unico della revisione legale.

La *ratio* di questo intervento normativo risiederebbe nella avvertita necessità di **aggiornare la disciplina del controllo dei conti** per rafforzare gli strumenti volti a prevenire le crisi finanziarie e per consolidare e migliorare i presidi posti dall'ordinamento a supporto della **attendibilità e verità dei bilanci** delle imprese.

Il D.Lgs. 135/2016 interviene quindi **in modo massiccio** su tutto l'impianto normativo del [D.Lgs. 39/2010](#), a partire dall'**accesso alla professione**, per toccare poi le **modalità di svolgimento** della revisione legale, l'organizzazione del lavoro di revisione, i **controlli di qualità**, il contenuto della **relazione di revisione**, eccetera.

L'entrata in vigore delle modifiche è tuttavia scaglionata nel tempo, per cui si può ragionevolmente parlare di una **riforma a tappe** in quanto:

- alcune disposizioni sono entrate in vigore già **a partire dal 5 agosto 2016**;
- altre entrano in vigore solo **a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 5 agosto 2016** per cui, per i soggetti solari, si tratta normalmente dell'esercizio 2017;
- infine, altre ancora entreranno **in vigore solo dopo l'emanazione** di un testo unico delle **disposizioni regolamentari** a cura del Ministero dell'Economia (articolo 27, comma 6, del D.Lgs. 135/2016).

Vediamo in estrema sintesi quali sono le **modifiche** degli articoli del [D.Lgs. 39/2010](#) che **sono già in vigore**.

- [Articolo 4](#): in materia di **accesso alla professione** e di esame di idoneità professionale.
- [Articolo 5](#): in materia di obblighi di **formazione continua** del revisore legale, i quali saranno tuttavia operativi **dal 1 gennaio 2017**.
- [Articolo 9](#): limitatamente agli obblighi di rispetto dei **principi di deontologia professionale** che saranno elaborati da associazioni e ordini professionali insieme al Ministero ed a Consob.
- [Articolo 9-bis](#): limitatamente agli obblighi di rispetto dei **principi di riservatezza e**

segreto professionale che saranno elaborati da associazioni e ordini professionali insieme al Ministero ed a Consob.

- **Articolo 10**: in materia di **indipendenza del revisore**, limitatamente agli **obblighi di documentazione** nelle carte di lavoro, alla disciplina del **corrispettivo di revisione** ed al rispetto dei principi di **indipendenza e obiettività** che saranno elaborati da associazioni e ordini professionali insieme al Ministero ed a Consob.
- **Articolo 11**: in materia di **Principi di revisione**, anche se la disciplina transitoria dispone che sino a quando non saranno approvati i Principi di revisione internazionali dalla Commissione europea, continuano ad applicarsi quelli già in vigore.
- **Articolo 13**: in materia di **dimissioni del revisore e risoluzione consensuale**.
- **Articolo 14**: limitatamente al diritto del revisore ad ottenere dagli amministratori **documenti e notizie utili**.
- **Articolo 20**: in materia di controllo di qualità.
- **Articoli 21 e 21-bis**: in materia di **competenze e poteri del Ministero dell'Economia** riguardo al controllo di qualità, e di svolgimento delle attività di controllo.
- **Articolo 22**: in materia di **competenze e poteri di Consob** riguardo al controllo sui revisori che hanno incarichi di revisione in enti di interesse pubblico.
- **Articolo 23**: in materia di **collaborazione e scambio di informazioni** fra Ministero e Consob.
- **Articoli dal 24 al 32**: in materia di **sanzioni amministrative e penali** comminabili in caso di accertate irregolarità nello svolgimento della revisione, nonché regolamento della procedura sanzionatoria, falsità nelle relazioni, compensi illegali, eccetera.
- Altre disposizioni che riguardano l'iscrizione di revisori di paesi terzi.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

**LABORATORIO PROFESSIONALE SULL'ATTIVITÀ DEL
REVISORE LEGALE E DEL COLLEGIO SINDACALE**

Firenze Verona